

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 492

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati RONCHI, RUSSO FRANCO

Presentata il 20 settembre 1983

Nuove norme in materia di carcerazione preventiva,
di mandato di cattura e di libertà provvisoria

COLLEGHI DEPUTATI! — Basta un semplice richiamo alla situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, dovuto in gran parte alla eccessiva dilatazione della carcerazione preventiva (27 mila detenuti, circa, su circa 40 mila detenuti), per evidenziare la non più dilazionabile necessità di procedere con immediati provvedimenti legislativi tesi quantomeno a ristabilire una normalità civile e costituzionale.

L'abnorme prolungamento dei termini di carcerazione preventiva ha leso i principi costituzionali della presunzione d'innocenza rendendo frequente l'espiazione della pena senza o prima della condanna.

Non ci pare fuori luogo richiamare al riguardo anche ripetuti richiami di organismi internazionali quali l'autorevole Corte dei diritti dell'uomo.

Del resto anche la Corte costituzionale in un noto pronunciamento, con riferimen-

to particolare alla carcerazione preventiva, ha ricordato che « l'emergenza è una condizione anomala e grave, ma essenzialmente temporanea. Essa legittima sì misure insolite, ma queste perdonano legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo ».

Lo stesso sviluppo in queste settimane di una estesa e pacifica protesta di migliaia di detenuti conferma da una parte la gravità e l'urgenza del problema e, dall'altra, testimonia, in particolare nelle modalità e nelle forme della protesta, il superamento dell'emergenza e la ricerca di un interlocutore anche istituzionale capace di arrestare il processo di degradazione dello Stato di diritto.

Va comunque ribadito che la carcerazione preventiva, anche se ridotta, resta un'ingiustizia comunque da eliminare: il fatto che in questa proposta parziale e limitata, sia pure collocata in questa dire-

zione, non si affronti questo problema non significa affatto che i proponenti lo considerino secondario. Riteniamo invece che si debba al più presto intervenire con una riforma del codice di procedura penale già troppe volte annunciata, con provvedimenti di depenalizzazione e per riservare la carcerazione preventiva a comprovate e irrinunciabili esigenze istruttorie.

Occorre inoltre ristabilire le garanzie costituzionali in tutti i gradi del processo penale, accelerare le procedure ed i tempi dell'azione penale, rendere più forti e garantiti i diritti della difesa facendo in modo che la carcerazione sia effettivamente una misura eccezionale.

Nell'articolo 1 della nostra proposta di legge si riformula l'articolo 272 del codice di procedura penale riproponendo sostan-

zialmente la normativa precedente i provvedimenti eccezionali che si sono succeduti a partire dal 1974 (2 anni di custodia preventiva massima per l'istruttoria, 4 anni per il passaggio in giudicato).

All'articolo 2 si riafferma che comunque, anche in caso di interruzioni del procedimento dovute o attribuite all'imputato, il computo non si interrompe.

Con l'articolo 3 si intende evitare la possibilità di un ricorso strumentale a nuovi mandati di cattura al solo scopo di prolungare la carcerazione preventiva oltre i termini di legge.

Negli ultimi due articoli infine si punta da una parte a ridurre l'obbligatorietà del mandato di cattura e dall'altra a ristabilire più ampie possibilità di ricorso all'istituto della libertà provvisoria.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 272.

(Durata massima della custodia preventiva).

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi in cui il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i venti giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o abbia richiesto che si proceda con l'istruzione formale.

L'imputato deve essere altresì immediatamente scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o sta per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo non può essere emesso nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto ».

ART. 2.

È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, convertito in legge dalla legge 7 giugno 1977, n. 296.

ART. 3.

Per i reati connessi ai sensi dell'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'articolo 81 del codice penale la durata della custodia preventiva inizia a decorrere dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato per il primo dei reati connessi o uniti dalla continuazione.

In ogni caso la custodia preventiva non può superare la durata prevista per il più grave dei suddetti reati ancorché contestati in diverso procedimento.

ART. 4.

È abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 5.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 255.

(Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti).

« Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato, consumato o tentato.

Delle circostanze non si tiene conto, ivi compresa la circostanza aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, fatta eccezione e per l'età e per le circostanze aggravanti che rendono la pena indipendente da quella ordinaria del reato ».

ART. 6.

Sono abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria previsti dalle disposizioni successive alla legge 15 dicembre 1972, n. 773.

ART. 7.

È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.